

**Convenzione per l'affidamento della "Fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso d'ufficio" - CIG 80224352CB**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di giugno

TRA

**- REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE**, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il 22/12/1959, Dirigente del Settore Contratti, nominata con Decreto n. 12345 del 29/08/2017, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore autorizzata, ai sensi delle delibere di Giunta regionale 26/01/2015, n. 63, e 14/07/2015, n. 718, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Decreto n. 14275 del 08/08/2019, esecutivo a norma di legge;

E

**- ERREBIAN S.p.A.**, (in seguito per brevità indicata come "Fornitore") con sede legale in Pomezia (RM), via dell'Informatica n. 8, codice fiscale n. 08397890586 e partita IVA n. 02044501001, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, rappresentata dal Sig. Umberto Chiarella, nato a Lucera (FG), il 02/09/1940, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante del Fornitore medesimo.

PREMESSO

- che ai sensi del comma 1 dell'art. 42-bis della Legge Regionale n. 38/2007, la Regione Toscana è il Soggetto Aggregatore regionale di cui all'articolo 9 del decreto

legge 24 aprile 2014, n. 66;

- con Decreto n. 14275 del 08/08/2019 adottato dal Dirigente del Settore Patrimonio e Logistica, Responsabile Unico del Procedimento in quanto competente per materia, Regione Toscana, in qualità di Soggetto aggregatore, ha indetto una gara mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e da svolgere con modalità telematica ai fini dell'individuazione di un contraente con il quale stipulare una convenzione, ex art. 26 della Legge 488/1999, per l'affidamento della "Fornitura di cancelleria tradizionale ad uso d'ufficio";

- con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, lo schema della presente Convenzione e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- con decreto n. 1072 del 24/01/2020 del Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio e Logistica, si è provveduto ad approvare i verbali di gara ed ad aggiudicare la fornitura al Fornitore;

- con decreto n. 4549 del 20/03/2020, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e nelle more dell'acquisizione dell'informazione prefettizia relativa al Fornitore, l'aggiudicazione disposta con decreto n. 1072 del 24/01/2020 ha acquisito efficacia;

- che pertanto la presente Convenzione viene stipulata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, con l'apposizione di apposita clausola di recesso;

- che il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione;

- che il Fornitore ha sottoscritto il Patto di integrità relativo all'affidamento in oggetto che viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto

quale “Allegato A”;

- che il Fornitore, con la stipula della Convenzione, espressamente attesta che la stessa, i suoi allegati e tutti i documenti dalla medesima richiamati definiscono in modo adeguato e completo le prestazioni da fornire e in ogni caso che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse per la formulazione dell’offerta;

- che la presente Convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata, in modalità elettronica con sottoscrizione a distanza, secondo quanto previsto dalle Delibere di Giunta della Regione Toscana n. 313 del 09/03/2020 e n. 422 del 30/03/2020.

#### TUTTO CIO’ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale incorso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

#### ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Si richiamano integralmente le definizioni riportate all’articolo 1 (Definizioni) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

#### ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente Convenzione è l’affidamento della “Fornitura di cancelleria tradizionale ad uso d’ufficio”, CIG 80224352CB.

2. Le prestazioni sono svolte a favore delle Amministrazioni contraenti secondo quanto previsto:

- nella presente Convenzione;

- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in seguito, per brevità, indicato come “Capitolato”), il quale, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle

parti, è allegato alla presente Convenzione quale “Allegato B” e ne costituisce parte integrante e sostanziale., nonché degli allegati al Capitolato, Allegato 1 “Caratteristiche specifiche dei prodotti di cancelleria” e Allegato 2 “Quantità presunte”, che ancorché non allegati alla presente Convenzione e disponibili sul Sistema Start, si richiamano integralmente a formarne parte integrante e sostanziale.

3. La presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima Convenzione e i suoi allegati le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti con i relativi contratti attuativi o con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

#### ART. 3 – IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. L'importo complessivo della Convenzione è pari ad euro 419.000,00 (quattrocentodiciannovemila/00), oltre IVA nei termini di legge.

Gli Ordinativi di Fornitura saranno effettuati fino alla concorrenza del suddetto importo massimo e conterranno l'esatta indicazione delle prestazioni richieste e il relativo importo.

2. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di attivare le modifiche quantitative e qualitative di cui all'art. 10 del Capitolato.

3. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti né tanto meno Regione Toscana - Soggetto Aggregatore all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati delle prestazioni indicate nel Capitolato, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo della Convenzione, gli Ordinativi di fornitura del servizio emessi dalle Amministrazioni contraenti che aderiranno alla presente Convenzione.

	4. I prezzi delle prestazioni oggetto della Convenzione sono indicati nel Dettaglio Economico presentato in modalità telematica in sede di gara che, in copia digitale conforme all'originale presentato in sede di gara, si allega al presente Atto quale "Allegato C".	
	5. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato.	
	ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE	
	1. La Convenzione ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data odierna di sottoscrizione (escluse le eventuali opzioni). Gli Ordinativi di fornitura saranno emessi entro e non oltre la data di scadenza della Convenzione.	
	2. La Convenzione si intende conclusa se, prima del termine di scadenza, sono stati emessi Ordinativi di fornitura tali da esaurire l'importo massimo di cui all'art. 3.	
	3. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di prorogare la durata della Convenzione per un periodo di tempo necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. Con la proroga della Convenzione potranno essere solo prorogati gli Ordinativi di fornitura già emessi e potranno aderire solo le Amministrazioni contraenti che hanno già aderito prima della scadenza della Convenzione.	
	Fermo restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo indicato al precedente articolo 3, salvo che Regione Toscana – Soggetto Aggregatore non si avvalga dell'opzione di incremento dell'importo prevista all'art. 10.1 del Capitolato.	
	Regione Toscana Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di disporre la proroga della durata della Convenzione se l'importo massimo della Convenzione di Euro	
	5	

	419.000,00 (al netto di IVA) non si è esaurito alla naturale scadenza contrattuale; in	
	tale caso la durata della proroga non potrà essere superiore a 12 (dodici) mesi e	
	l'importo della stessa sarà pari all'importo residuo della Convenzione.	
	5. Il Fornitore, a seguito della proroga della durata della Convenzione e per il	
	periodo indicato da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, è tenuto a proseguire	
	l'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e	
	condizioni per le Amministrazioni contraenti.	
	E' escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Ordinativi di	
	fornitura.	
	ART. 5 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE	
	1. Si richiama quanto riportato all'art. 10 del Capitolato.	
	2. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dal Fornitore, se non è	
	disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente	
	approvata dal responsabile dell'esecuzione (RES).	
	3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o	
	rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in	
	pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente.	
	ART. 6 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE E DEGLI	
	ORDINATIVI DI FORNITURA	
	1. Ogni comunicazione inerente la gestione della Convenzione e degli Ordinativi di	
	fornitura (se l'Amministrazione contraente utilizza tale gestione digitale) è trasmessa	
	tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC).	
	2. La PEC del Fornitore è: errebian@gigapec.it;	
	la PEC di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è:	
	regionetoscana@postacert.toscana.it.	
	6	

3. Le Amministrazioni contraenti forniranno il proprio indirizzo PEC in occasione dei rispettivi Atti di Adesione.

#### ART. 7 – DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE

1. Il Dirigente responsabile della Convenzione:

- è il Dirigente del Settore Patrimonio e Logistica – Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- sovrintende al corretto utilizzo della Convenzione e agli adempimenti ad essa connessi sia in riferimento alle Amministrazioni contraenti sia in riferimento al Fornitore;
- svolge tutte le funzioni indicate all'art. 11 del Capitolato.

2. Ai fini di quanto sopra indicato, il RUP è coadiuvato dal Supervisore con il quale il Fornitore è tenuto a relazionarsi.

#### ART. 8 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE

1. Le Amministrazioni contraenti aderiranno alla Convenzione mediante la sottoscrizione di appositi Atti di adesione con le modalità descritte all'art. 12.1 del Capitolato, cui espressamente si rinvia. I singoli Atti di adesione sono resi disponibili anche al Fornitore.

2. L'Atto di adesione contiene tutti gli elementi di cui all'art. 12.4 del Capitolato.

#### ART. 9 – ORDINATIVO DI FORNITURA

1. L'Amministrazione contraente emetterà l'Ordinativo di Fornitura solo dopo la sottoscrizione del relativo Atto di adesione. L'Ordinativo di Fornitura rappresenta il documento contrattuale che vincola il Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente che lo ha emesso e riporta il CIG derivato acquisito dalla medesima Amministrazione.

2. L'Amministrazione contraente ha facoltà di emettere, in relazione ad ogni Atto di

	Adesione sottoscritto, uno o più Ordinativi di Fornitura fino alla concorrenza	
	dell'importo previsto nell'Atto di adesione. L'Amministrazione contraente non è	
	obbligata a raggiungere l'importo indicato nell'Atto di adesione e il Fornitore non	
	può vantare alcuna pretesa al riguardo.	
	3. I singoli Ordinativi di Fornitura individuano il termine entro cui devono essere	
	consegnate le forniture ivi indicate. Fermo restando che gli Ordinativi di fornitura	
	devono essere emessi entro il periodo di validità dell'Atto di adesione, le prestazioni	
	degli Ordinativi di Fornitura si concludono entro 3 mesi successivi alla data di	
	scadenza della Convenzione.	
	4. La somma degli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti	
	non potrà essere superiore all'importo massimo indicato al precedente art. 3, ad	
	esclusione dell'ipotesi in cui si ricorra all'aumento secondo quanto previsto nello	
	stesso articolo.	
	5. Per quanto non espressamente disposto si rimanda all'art. 12.5 del Capitolato.	
	ART. 10 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
	1. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore effettuerà, tramite il RUP, il monitoraggio	
	e la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dalla	
	Convenzione, individuate dal Capitolato.	
	2. Ferme restando le competenze del RUP indicate all'art. 11 del Capitolato, tutte le	
	attività di verifica in merito al corretto adempimento delle prestazioni oggetto degli	
	Ordinativi di Fornitura sono effettuate dalle Amministrazioni contraenti in quanto	
	titolari di contratti autonomi conclusi a seguito di utilizzazione della Convenzione.	
	ART. 11 – ACCERTAMENTO QUALI/QUANTITATIVO, VERIFICHE DI CONFORMITÀ E VERIFICA DELLA CONVENZIONE	
	1. Si rinvia a quanto disciplinato all'art. 21 del Capitolato.	
	8	

ART. 12 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti per le forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati applicando a ciascuna prestazione ivi contenuta il corrispondente importo unitario indicato nel Dettaglio Economico, moltiplicato per le quantità richieste. Gli importi di ciascun ordine di fornitura saranno fatturati secondo quanto previsto dagli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti e versati dalle stesse secondo la normativa vigente in materia e comunque previo accertamento quali-quantitativo con esito positivo dell'ordine a cui si riferiscono, autorizzativo anche del pagamento, e previa emissione del certificato di pagamento a seguito di verifica di conformità definitiva dell'ordine di fornitura .

I corrispettivi contrattuali saranno calcolati moltiplicando gli importi unitari offerti per le quantità richieste.

2. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi delle prestazioni accessorie e di tutte le spese connesse alle prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura o nei relativi Ordini di esecuzione e previste nel Capitolato. Essi, infine, sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, come sopra indicati.

4. Per le modalità di fatturazione si rimanda all'art. 14 (Fatturazione e pagamenti) del Capitolato.

5. I corrispettivi saranno accreditati, secondo quanto richiamato nell'Ordinativo di Fornitura, sul conto corrente intestato al Fornitore medesimo nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna

Amministrazione contraente, prima della attivazione della fornitura, i dati identificativi del conto corrente e, in caso di utilizzo del Negozio Elettronico – START, ad utilizzare il modello “Tracciabilità dei flussi finanziari” messo a disposizione sul Negozio Elettronico stesso, da inviarsi alla PEC dell’Amministrazione contraente.

#### ART. 13 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI

##### E CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. Non è ammesso il subappalto nell’esecuzione delle prestazioni indicate negli Ordinatori di fornitura poiché il Fornitore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

2. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni indicate, è tenuto a comunicare, ai sensi dell’art. 105 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, all’Amministrazione contraente che ha emesso l’Ordinativo di Fornitura e a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della fornitura affidati, nonché attesta il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

3. È vietata la cessione totale o parziale della Convenzione e/o del singolo Contratto attuativo od Ordinativo di Fornitura, a pena di nullità della cessione. In caso di qualsiasi atto contrario, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o l’Amministrazione contraente risolvono di diritto rispettivamente la Convenzione e/o il singolo Contratto attuativo od Ordinativo di Fornitura, con contestuale esecuzione in danno al Fornitore e rivalsa sulla garanzia definitiva prestata, e salvo comunque il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno per qualsiasi atto contrario.

#### ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO AGLI ORDINATIVI DI

##### FORNITURA

1.. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art.106, comma 13, del D. Lgs

50/2016 e dalla Legge 21/02/1991, n.52.

2. Il Fornitore è tenuto a fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva ai Contratti attuativi o Ordinativi di Fornitura della presente Convenzione, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti ad essi relativi. Tali pagamenti sono effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG "derivato" indicato dall'Amministrazione contraente nell'Ordinativo di Fornitura. Le Amministrazioni contraenti pagheranno le prestazioni al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato che le verrà comunicato.

3. Il contratto di cessione è stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alle singole Amministrazioni contraenti interessate.

4. La comunicazione dell'eventuale cessione del credito dovrà avvenire anche tramite PEC indirizzata alle singole Amministrazioni contraenti interessate.

#### ART. 15 – PENALI E RISOLUZIONI

1. Ciascuna Amministrazione contraente, se riscontra inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni indicate nel Contratto attuativo o nell'Ordinativo di Fornitura applicherà le penali previste nell'art.16.1 del Capitolato. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore se riscontra inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni regolate dalla Convenzione applicherà le penali previste nell'art. 16.2 del Capitolato.

2. La disciplina relativa alla risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti e della Convenzione è prevista nell'art. 17.1 (Cause di risoluzione) del Capitolato, che si richiama integralmente. La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione degli Ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni contraenti.

3. Sono ipotesi di risoluzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del

codice civile:

- la mancata reintegrazione della garanzia definitiva escussa per il pagamento di penali entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta;
- l'applicazione da parte delle Amministrazioni contraenti di penali per un importo corrispondente al 10% dell'importo massimo contrattualizzato della Convenzione;
- il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad una sola Amministrazione contraente;
- lo svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le Amministrazioni contraenti;
- l'indisponibilità del Fornitore alla stipula dei Contratti attuativi/Ordinativi di Fornitura;
- l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- la perdita dei requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione della Convenzione/Contratto attuativo/Ordinativo di fornitura;
- la cessione della Convenzione/Contratto attuativo/Ordinativo di fornitura da parte del Fornitore,
- i casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore;
- la violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

- la violazione da parte del Fornitore di uno degli impegni assunti col Patto di integrità relativo all'affidamento in oggetto e in ogni caso in cui si verificano le condizioni previste dal Patto di integrità per la risoluzione espressa.

Resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui all'art. 17.2 del Capitolato.

4. In caso di risoluzione, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 16, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

#### ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione e degli obblighi derivanti dagli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1634364 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A. a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti che insistono sul territorio regionale, nell'interesse del Fornitore fino all'importo di euro 16.760,00 (sedicimilasettecentosessanta/00).

L'atto sopra indicato è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

2. L'importo della garanzia risulta ridotto per il possesso, da parte del Fornitore, delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

3. Le modalità di escussione e svincolo della garanzia definitiva sono indicate nell'art. 20 (Garanzia definitiva) del Capitolato, che si richiama integralmente.

#### ART. 17 – RECESSO

1. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva il diritto di recedere dalla Convenzione in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, previo

pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme

previste ai sensi del medesimo articolo.

2. Essa ne dovrà dare comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con PEC.

3. Le Amministrazioni contraenti possono, a loro insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, recedere dalla Convenzione e/o dall'Ordinativo di Fornitura (contratto attuativo della Convenzione) in qualunque momento con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

4. In tali ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo del Contratto attuativo/Ordinativo di Fornitura e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

5. Il Fornitore non può recedere dalla Convenzione e/o dagli Ordinativi di Fornitura.

#### ART. 18 – RECESSO EX D. LGS. 159/2011

1. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula della Convenzione, il controllo risultante dall'informazione prefettizia antimafia relativa al Fornitore dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

#### ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli Ordinativi di Fornitura sono soggetti alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali che risulta essere a carico delle singole Amministrazioni contraenti mentre l'imposta di bollo è a carico del Fornitore. È altresì a carico del Fornitore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti la presente Convenzione.

3. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato "Trattamento dei dati personali" che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. Regione Toscana-Soggetto Aggregatore tratta i dati personali relativi alla presente Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza a specifici obblighi di legge, per l'esecuzione economica e amministrativa della Convenzione, nonché per fini di studio e statistici. Il Fornitore accetta espressamente che le singole amministrazioni comunichino a Regione Toscana-Soggetto Aggregatore tutti i dati utili al monitoraggio della Convenzione.

Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di Regione Toscana -Soggetto Aggregatore dei dati personali alla stessa inviati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della

Convenzione stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

3. Il trattamento dei dati personali, compiuto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, avviene nel rispetto del:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito Regolamento UE);

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

- decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).

#### ART. 21 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto in questa Convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

- la Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), per le parti compatibili;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione della Legge regionale 38/2007), per le parti compatibili;

- il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

1. Le controversie insorte tra le parti derivanti o connesse alla presente Convenzione, sia durante l'esecuzione sia al termine degli Ordinativi di fornitura o contratti attuativi, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la normativa vigente. In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

*firmato digitalmente*

*per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore*

*per Errebian S.p.A.*

*Dott.ssa Ivana Malvaso*

*Sig. Umberto Chiarella*

\*\*\*\*\*

*La presente Convenzione, inclusa l'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, composta da n. 17 pagine elettroniche è stata letta, approvata e firmata digitalmente a distanza dai contraenti.*

*L'originale informatico della Convenzione e suoi allegati e la copia analogica della Convenzione per la parte, omissi gli allegati, viene regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo con pagamento attraverso modello F23 dell'importo complessivo pari ad euro 400,00.*

**Convenzione per l'affidamento della "Fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso d'ufficio" - CIG 80224352CB**

\*\*\*\*\*

**ART. 23 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DELL' ART. 1341  
DEL CODICE CIVILE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile, il Sig. Umberto Chiarella dichiara di accettare specificamente le clausole di cui agli articoli: 12 - (Corrispettivi, Fatturazione e modalità di pagamenti); 15 - (Penali e Risoluzioni); 17 - (Recesso); 18 – (Recesso ex D. Lgs 159/2011) e 22 - (Foro competente).

*firmato digitalmente*

*per Errebian S.p.A.*

*Sig. Umberto Chiarella*

**“Certificazione di conformità di copia informatica a documento originale informatico”**

**(Art. 23-bis, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)**

Io sottoscritta Ivana Malvaso, Dirigente responsabile del Settore Contratti della Regione Toscana e Rappresentante di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore

CERTIFICO

che la presente copia informatica della **Convenzione per l’affidamento della “Fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso d’ufficio” - CIG 80224352CB**”, omessi gli allegati, consistente in n. 18 pagine elettroniche, oltre la presente, è conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti, e che la stessa è stata sottoscritta digitalmente dalla sottoscritta con firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. e dal Sig. Umberto Chiarella con firma digitale rilasciata da Infocert S.p.A. Firma Qualificata 2.

Si rilascia per uso interno dell’Ente.

Firenze, lì 17 giugno 2020

*File firmato digitalmente  
dalla Rappresentante di  
Regione Toscana – Soggetto Aggregatore*

Dott.ssa Ivana Malvaso